

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE**

Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. xxx Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. xxx del Tribunale di Napoli, sezione X civile – ex Sezione Stralcio, distaccata di Portici, resa l'08.02.2017 e pubblicata il 09.02.2017 vertente

TRA

SOCIETA'(C.F. OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, in qualità di procuratrice, la **PROCURATRICE S.P.A.** (C.F., P.IVA e N.R.I. OMISSIS) con sede in OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS (C.F. OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in OMISSIS, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC il 28.02.2017

APELLANTE

E

FALLIMENTO OMISSIS S.R.L. (C.F. OMISSIS; P.IVA OMISSIS) dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 28.06.2000, in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso dal prof. Avv. OMISSIS (C.F. OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in OMISSIS, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 18.07.2017;

APELLATA

NONCHE'

BANK S.P.A. (C.F. e P.IVA OMISSIS) con sede legale in OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS (C.F. OMISSIS), OMISSIS (C.F. OMISSIS), OMISSIS (C.F. OMISSIS) e OMISSIS (C.F. OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in OMISSIS, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata telematicamente il 18.02.2024;

INTERVENTRICE

CONCLUSIONI

Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18.06.2008, il **FALLIMENTO OMISSIS S.r.l.**(di seguito, per brevità, Fallimento CBM), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la **BANCA 1** e la **BANCA 2**, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "A) accertare e dichiarare che il **BANCA 1**, Filiale di OMISSIS, ha illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, competenze, spese ed oneri nel corso del rapporto di conto corrente n. xxx e del rapporto di conto corrente n. xxx, intrattenuti con la **OMISSIS S.r.l.**, nella misura che il Tribunale vorrà ritenere e per l'effetto condannare **BANCA 1** e **BANCA 2** in solido o in via alternativa alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo; B) accertare e dichiarare che il **BANCA 1 Filiale di OMISSIS** ha illegittimamente applicato tassi di interesse a debito ultralegali, anche usurari ai sensi della legge n. 108 del 1996, relativamente ai rapporti di conto corrente n. xxx e n. xxx intrattenuti con la **OMISSIS S.r.l.**, presso la Filiale di Portici, nella misura che il Tribunale vorrà ritenere e, per l'effetto, condannare **BANCA 1e BANCA 2** in solido o in via alternativa, alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e/o

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

riscosse, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo; c) condannare le Banche convenute, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA in diritti ed onorari come per legge”. A sostegno della pretesa, il Fallimento deduceva che la società **OMISSIS S.r.l.** era titolare di due rapporti di conto corrente (rispettivamente n. xxx e xxx) presso la **BANCA 1- AGENZIA OMISSIS** sui quali, come emergerebbe dall’analisi degli estratti conto, venivano applicati illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi ultralegali non dovuti in quanto non pattuiti. Si costituiva in giudizio la **BANCA S.p.a.** – e per essa la **CESSIONARIA**, nella qualità di cessionaria del credito da **BANCA 1**, chiedendo, in via preliminare, l’estromissione della **BANCA 2** e dell’**SOCIETA’ FINANZA SPA.** nonché la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c. Nel merito, chiedevano il rigetto di tutte le domande attrici e, in via subordinata, qualora la domanda fosse stata accolta anche parzialmente, eccepiva la compensazione della somma determinata con il credito vantato da **BANCA SPA** pari a Lire 585.018.272, con vittoria di spese e onorari. Con la sentenza n. xxx, resa l’08 febbraio 2017 e depositata il 09.02.2017, il Tribunale di Napoli – X sezione civile (ex sezione stralcio – distaccata di Portici), accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, condannava **BANCA 1** e **BANCA 2** al pagamento, in favore del Fallimento, della somma di euro 52.297,34 oltre interessi, nonché alla refusione delle spese processuali e di quelle dovute per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso la mentovata sentenza proponeva appello la **SOCIETA’** – e per essa la procuratrice speciale **PROCURATRICE SPECIALE** – la quale chiedeva testualmente di “annullare la sentenza n. xxx, rigettando la domanda introdotta dalla curatela con atto di citazione notificato il 18.06.2008, con condanna della curatela al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”. Nel dettaglio, la società appellante proponeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti tre motivi di gravame: con il **PRIMO MOTIVO** di censura, l’appellante impugnava il capo di sentenza con il quale il Tribunale aveva condannato la Banca al pagamento della somma di € 52.297,34, deducendo che il CTU, accertato l’illegittimo addebito di alcune somme a titolo di capitalizzazione e interessi convenzionali, rideterminava il saldo contabile addivenendo ad una riduzione del saldo debitore da euro 192.647,42 ad € 140.350,08. Nonostante la differenza esistente tra il saldo originario e quello determinato, da ciò non sarebbe possibile far discendere alcun diritto della correntista alla ripetizione della suddetta differenza, non essendovi stato alcun pagamento.

Con il **SECONDO MOTIVO**, eccepiva nuovamente la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c., in ragione della genericità dell’oggetto della domanda proposta e delle ragioni poste a fondamento della stessa. In particolare, secondo l’appellante, il Fallimento avrebbe dovuto individuare in maniera specifica le singole rimesse in conto corrente illegittimamente addebitate, non essendo sufficiente il riferimento alle scritture contabili.

Con il **TERZO MOTIVO** di gravame, l’appellante deduceva il deficit probatorio in cui sarebbe incorso il Fallimento, il quale avrebbe dovuto provvedere al deposito dei contratti di apertura dei conti correnti nonché all’indicazione delle rimesse ripristinatorie oggetto di ripetizione. Si costituiva in giudizio il **Fallimento OMISSIS S.r.l.** il quale eccepiva innanzitutto l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito per i seguenti profili: a) assoluta validità dell’atto di citazione, essendo stati adeguatamente specificati sia il petitum che la causa petendi; b) rispetto dell’onere probatorio a carico dell’attore in ripetizione dell’indebito, dovendo considerarsi sufficiente il deposito degli estratti conto che costituiscono prova scritta delle movimentazioni effettuate in conto corrente, anche al fine di distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie non prescritte; c) la sola annotazione in conto corrente di poste illegittime giustificherebbe il diritto alla ripetizione di quanto ingiustamente addebitato. Contestualmente, il Fallimento proponeva altresì appello incidentale avverso la decisione di prime cure, nella parte in cui aveva rideterminato il saldo di conto corrente in € 140.350,08 a debito per il correntista e non in quello inferiore pari ad € 65.208,33 – sempre negativo – come calcolato dal Consulente tecnico di parte, con conseguente obbligo della Banca di corrispondere al Fallimento la maggiore somma di € 127.439,08. Per tali motivi, il Fallimento rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il **BANCA 1, Filiale di Portici**, ha illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, competenze, spese ed oneri nel corso del rapporto di conto corrente n. xxx del rapporto di conto corrente n. xxx, intrattenuti con la **OMISSIS S.r.l.**, nella misura che la Corte di Appello di Napoli vorrà ritenere e per l’effetto condannare **BANCA 1** e **BANCA 2**, in solido o in via alternativa, alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo; b) accertare e dichiarare

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

che il **BANCA 1, Filiale di OMISSIS**, ha illegittimamente applicato tassi di interesse a debito ultralegali, anche usurari ai sensi della legge n. 108 del 1996, nel corso dei rapporti di conto corrente n. xxx e xxx, intrattenuti con la **OMISSIS S.r.l.**, presso la Filiale di OMISSIS, nella misura che la Corte di Appello di Napoli vorrà ritenere e, per l'effetto, condannare **BANCA 1** e **BANCA 2**, in solido o in via alternativa, alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo; c) condannare le banche convenute, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA in diritti ed onorari come per legge". Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata telematicamente il 16 febbraio 2024 si costituiva in giudizio la **BANK S.p.a.** deducendo di aver acquistato, pro soluto, dalla **SOCIETA'** il portafoglio di crediti identificabile secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II n. 129 del 30.10.2021, tra cui rientra quello oggetto della presente controversia. In sede di costituzione, la **BANK S.r.l.** si riportava integralmente all'atto di citazione in appello della **PROCURATRICE SPECIALE** Lette le note depositate dalle parti entro il termine del 22.02.2024 fissato in sostituzione della già fissata udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del 04.03.2024 la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ed invero, come è ormai pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità "Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (pt. Cass. 03/03/2022, n.7081; 03/11/2020, n.24262). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata. Ancora, sempre in via preliminare, occorre rilevare che è intervenuta nel presente giudizio di appello ex art. 111 co. 3 c.p.c., la **Bank S.p.a.** quale cessionaria del credito acquistato da **SOCIETA'**(la quale a propria volta, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione del credito, aveva acquistato i medesimi crediti derivanti da contratti originariamente conclusi da **BANCA S.p.a.**, **BANCA S.p.a.** e **BANCA 1 S.p.a.**). Pertanto, in virtù di tale cessione, la **Bank S.p.a.**, succedendo a titolo particolare nei rapporti giuridici già di titolarità della società cedente, è titolare del credito vantato ed è pertanto legittimata a intervenire nel presente giudizio di appello ex art. 111 co. 3 c.p.c.

A questo punto, per ragioni di logicità, occorre soffermarsi su quanto dedotto dalle appellanti con il **SECONDO MOTIVO** di appello con il quale è stata eccepita la nullità dell'atto di citazione proposto in primo grado da parte del Fallimento CBM. Il motivo è infondato. Dalla lettura dell'atto di citazione, infatti, è possibile individuare chiaramente sia il petitum che la causa petendi della domanda, elementi necessari secondo il combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. L'art. 164 c.p.c. disciplina, infatti, le ipotesi tassative di nullità dell'atto di citazione e, precisamente con il quarto comma, dispone che "la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo". In particolare, i nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. individuano quali elementi indefettibili dell'atto introduttivo "3) la determinazione della cosa oggetto della domanda" (appunto il c.d. petitum) e "4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni" (causa petendi). Ebbene, dall'atto di citazione proposto dal Fallimento CBM in primo grado è facilmente individuabile la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio costituita dalla richiesta dell'accertamento della nullità delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché della usurarietà degli stessi in applicazione della legge 108/96 e,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

conseguentemente, la condanna della Banca alla ripetizione delle somme indebitamente incamerate nel corso del rapporto. Così come altrettanto chiare sono le ragioni giustificative poste a fondamento della domanda, costituite dall'esistenza di due rapporti di conto corrente (n. xxx e xxx, provata dal deposito in atti del contratto di apertura del conto e dagli estratti conto periodici. Secondo la S.C. di Cassazione, infatti, "l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo" (Cass. civ. sentt. nn. 17991/2018; 18783/2009).

Anche il **TERZO MOTIVO** di impugnazione, con il quale è stato eccepito il mancato adempimento da parte del Fallimento dell'onere probatorio su di esso incombente, è infondato. All'uopo va, innanzitutto, precisato che con la proposizione della domanda a mezzo atto di citazione in primo grado, l'odierna appellata ha dedotto la nullità/illegittimità delle poste addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale e di interessi ultralegali non soltanto perché contra legem ma anche perché applicati in mancanza di una specifica pattuizione. In sostanza, quindi, il Fallimento ha sempre dedotto l'assenza di un contratto scritto, ribaltando quindi l'onere della prova in capo alla Banca, la quale quindi avrebbe dovuto lei provvedere al deposito dei contratti e delle eventuali ulteriori pattuizioni scritte, dimostrando il contrario di quanto sostenuto dalla correntista. Quanto appena affermato trova immediato riscontro nella giurisprudenza della S.C. di Cassazione, la quale in diverse occasioni ha ribadito che "nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto; con tale produzione, difatti, il correntista assolve l'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi" (Cass. civ. ord. n. 4718/2022; conf. Cass. civ. ord. n. 24948/2017; Cass. civ. sent. n. 9201/2015). La S.C. ha altresì affermato che "la rideterminazione del saldo del conto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base dei dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi approssimativi" (Cass. civ. n. 9365/2018). Laddove il correntista abbia dedotto la mancanza di una pattuizione scritta e quindi la conclusione del contratto per facta concludentia o verbalmente e la Banca, di converso, abbia contestato tale affermazione eccependo la presenza dei contratti, sarà quest'ultima a dover dimostrare l'effettiva esistenza dei contratti, non potendo invece onerare il correntista della prova del fatto negativo. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha previsto che "in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (Cass. civ. n. 4718/2022; conf. Cass. civ. 31187/2018).

Inoltre, è il caso di sottolineare due ulteriori profili rilevanti per interpretare il comportamento assunto dalla Banca: 1) il fatto che la stessa non ha provveduto al deposito dei contratti di conto corrente nonostante lo specifico ordine di esibizione ricevuto dal Tribunale di prime cure ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; 2) il fatto che lo stesso consulente di parte nominato durante lo svolgimento delle operazioni preliminari, in più occasioni ha dato atto dell'impossibilità di rinvenire copia dei contratti stessi, confermando così la tesi di controparte. In applicazione dei principi richiamati al caso di specie, avendo il Fallimento dedotto la mancanza di una pattuizione scritta, è imputabile alla Banca il mancato deposito dei contratti di conto corrente, non potendo con la Banca convenuta, con le proprie eccezioni, onerare la correntista della prova di un fatto negativo.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

A questo punto, occorre soffermarsi su quanto dedotto dalla Banca appellante con il **PRIMO MOTIVO** di gravame, con il quale è stato impugnato il capo di sentenza con cui il Giudice di prime cure ha condannato la Banca alla restituzione della somma di € 52.297,34, quale differenza tra il saldo contabile inizialmente calcolato dalla Banca e quello ricalcolato in seguito allo svolgimento della CTU espletata in primo grado. Il motivo di doglianza è fondato e merita accoglimento. In generale, la normativa codicistica prevede che affinché possa configurarsi il diritto alla ripetizione dell'indebito, non basta la mancanza del titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale, essendo necessaria la prova che vi sia effettivamente stato un pagamento indebito. Il concetto di pagamento va inteso come adempimento in senso lato dell'obbligazione erroneamente supposta da parte del solvens, di modo che, senza che vi sia stato un effettivo spostamento patrimoniale non sarà configurabile alcuna prestazione indebita. Ciò è quello che è accaduto nel caso di specie, dove la correntista e lo stesso Fallimento non hanno effettuato alcun pagamento in favore della Banca, la quale si è limitata ad annotare in conto corrente poste a titolo di interessi, commissioni e spese non dovute, ma mai effettivamente pagate e ricevute da parte della correntista. Tale profilo non è stato mai oggetto di contestazione tra le parti ed anzi risulta provato dal fatto che il presente giudizio prende le mosse su iniziativa del Fallimento dopo che la Banca creditrice aveva presentato domanda di insinuazione al passivo per le somme dovute e mai corrisposte da parte della società correntista. Nel caso di specie, durante l'accertamento peritale, stante la mancanza dei contratti di apertura di conto corrente, il CTU ha rilevato la nullità degli addebiti effettuati dalla Banca a titolo di interessi convenzionali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, rideterminando così il saldo contabile di conto corrente dal quale, però, è conseguito comunque un credito per la Banca e, quindi, un saldo finale passivo per la correntista. Nonostante sia stato epurato dalle poste illegittime, il saldo finale del conto corrente è risultato comunque di segno passivo con un credito a favore della Banca pari ad - € 140.350,08. In ragione di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto limitare la propria statuizione all'accertamento delle nullità rilevate e del nuovo saldo ricalcolato, non potendo pronunciare una condanna della Banca alla restituzione della differenza non essendovi stato alcuno spostamento patrimoniale ma solo una contabilizzazione illegittima di poste debitorie alle quali non è però seguito alcun pagamento. Per tale motivo, il primo motivo di impugnazione è fondato e, di conseguenza, va riformata la sentenza nella parte in cui ha condannato la Banca al pagamento della somma di € 52.297,08 in favore del Fallimento, trattandosi di una somma non dovuta per le ragioni illustrate in precedenza.

In ultimo, va analizzato il motivo di appello incidentale proposto dal Fallimento, secondo cui la sentenza meriterebbe di essere riformata nella parte in cui ha condiviso l'esito dell'accertamento peritale, il quale erroneamente avrebbe rideterminato il saldo contabile di conto corrente in € 140.350,08 anziché in € 65.208,33 come accertato dal consulente tecnico di parte. Il motivo è inammissibile. Con l'appello incidentale, il Fallimento ha contestato genericamente il risultato della CTU recepito poi in sentenza dal Giudice di prime cure, limitandosi a richiamare per relationem gli esiti cui era pervenuto il CTP incaricato durante il giudizio di primo grado, per altro prima dell'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, quindi priva di critiche e specifiche deduzioni al riguardo. Sull'argomento, occorre ribadire quanto più volte affermato da questa stessa Corte d'Appello, ovvero che la parte che intenda dedurre un vizio di motivazione della sentenza ha l'onere di indicare in maniera specifica gli errori e le omissioni in cui è incorso il consulente d'ufficio, evidenziando come questi abbiano inciso in maniera determinante sulla decisione finale. L'atto di impugnazione, infatti, non è diretto a contestare la relazione peritale bensì la sentenza impugnata, pertanto le argomentazioni dell'appellante devono contrapporsi a quelle svolte in sentenza, con l'obiettivo di inficiarne il fondamento logico-giuridico. Nel caso di specie, il motivo di appello incidentale articolato dal Fallimento è privo della specificità necessaria ad inficiare la decisione di prime cure, essendosi la parte limitata a richiamare l'esito della CTP senza mettere in risalto quali sarebbero stati gli errori in cui sarebbe incorso il CTU e, soprattutto, quali sarebbero i correttivi da apportare per addivenire ad una decisione corretta. Per tutti questi motivi, quindi, l'appello incidentale va considerato inammissibile. L'appello principale, invece, va parzialmente accolto, nei limiti delle motivazioni in precedenza illustrate, riformando la sentenza di prime cure nella parte in cui erroneamente ha condannato la Banca al pagamento in favore del Fallimento della somma di € 52.297,34. Per il resto, va confermata l'impugnata sentenza.

Le spese si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori tra i minimi e i medi tabellari in

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

relazione al valore della causa (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17).

In ragione del parziale accoglimento delle domande avanzate in primo grado dal Fallimento CBM – dalla quale è conseguita la rideterminazione del saldo di conto corrente stante l'accertamento delle nullità contrattuali - nonché del parziale accoglimento dell'appello proposto dalla **SOCIETA' SPV**, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 in capo alla **SOCIETA' SPV** e alla **Bank S.p.a.**, in solido tra loro le quali, all'esito della lite considerata nel suo complesso, risultano in ogni caso soccombenti.

Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante incidentale **Fallimento OMISSIS S.r.l.** - è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **SOCIETA'** nei confronti di **Fallimento OMISSIS S.r.l.** e **Bank S.p.a.**, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – X sezione civile n. xxx del 08.02.2017, pubblicata il 09.02.2017, e sull'appello incidentale proposto dal **Fallimento OMISSIS S.r.l.**, così provvede:

- a) accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza nella sola parte in cui ha condannato la Banca appellante al pagamento, in favore del **Fallimento OMISSIS S.r.l.**, della somma di € 52.297,34 oltre interessi;
- b) conferma nel resto la sentenza gravata, con riferimento all'accertamento delle nullità dedotte ed accertate, rideterminando il saldo di conto corrente in - € 140.350,08, a credito dell'Istituto bancario;
- c) rigetta integralmente l'appello incidentale proposto dal **Fallimento OMISSIS S.r.l.**;
- d) condanna la **SOCIETA'** e la **Bank S.p.a.**, in solido tra loro, al pagamento in favore del **Fallimento OMISSIS S.r.l.** di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in tale proporzione come di seguito: - € 6.333,00 a titolo di competenze per il primo grado di giudizio; - € 6.660,00, a titolo di competenze per il grado di appello, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, compensandole, tra le medesime parti, per il residuo 1/3;
- e) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del **Fallimento OMISSIS S.r.l.** – appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.06.2024

Il Consigliere estensore
Dr.ssa Monica Cacace

Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio